



POLICLINICO "SAN MATTEO"

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO - DI DIRITTO PUBBLICO
DIREZIONE DELL'ISTITUTO
27100 PAVIA - V.le Golgi, 19
Tel. 0382-5011

Cod. Fiscale n° 00303490189 - Partita IVA n° 00580590180

ACCORDO

**FRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA
E L'I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO
PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SANITARIE
E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI
FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI
DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

Approvato con deliberazione n. 4/0558 del 17/11/2003

24 11 2003

Handwritten signature

Prot. n. 0028916/2003

**ACCORDO FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA E
L'I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO PER L'UTILIZZO
DELLE STRUTTURE SANITARIE E LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ ASSISTENZIALI FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO
DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA
E CHIRURGIA.**

L'anno 2003, il giorno 21 del mese di novembre, in Pavia, P.le Golgi, 19

TRA


L'Università degli studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65,
Codice Fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, in persona del legale
rappresentante pro tempore Prof. Roberto Schmid, nato a Lodi il 19/12/1938,
Rettore, (di seguito indicata come "Università")

E

I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, con sede in Pavia, P.le Golgi n. 19, C.F.
n. 00303490189, Partita I.V.A. n. 00580590180, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, Dr. Giovanni Azzaretti, nato a Varzi il
22/01/1933, Commissario Straordinario (nominato con Decreto del Ministro
della Sanità -ora Salute- n.100/130.03/6833 in data 22/6/2001) (di seguito
indicato come "Istituto")

PREMESSO

Di dover provvedere ad una nuova regolamentazione, sia pur provvisoria, dei
reciproci rapporti, anche allo scopo di superare i motivi dei numerosi
contenziosi in atto;



CONSIDERATA

la necessità e l'urgenza di dover definire il presente accordo temporaneo in attesa dell'emanazione del nuovo accordo-quadro Regione Lombardia ed Università, da cui deriveranno le convenzioni attuative definitive, alle quali il presente accordo si uniformerà e con salvaguardia di quanto potrà essere disposto in attuazione del D. Lgs. 288/2003 sul riordino degli IRCCS.

TUTTO CIO', PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.


ART. 2 - L'I.R.C.C.S. "SAN MATTEO" STRUTTURA DI RIFERIMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO DI PAVIA

L'I.R.C.C.S. San Matteo rappresenta la struttura di riferimento del Polo Didattico - Assistenziale a supporto dell'attività formativa della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

In tale veste, fatto salvo il concorso delle altre strutture costituenti il Polo, l'Istituto San Matteo rende pertanto disponibili le Strutture assistenziali atte a consentire la completa realizzazione dei Corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione di Area Medica.

ART. 3 - OBIETTIVI E PRINCIPI ORGANIZZATIVI GENERALI

1. Ai fini del raggiungimento di quanto contenuto nell'art. 2 gli atti di programmazione e i piani organizzativi aziendali dell'Istituto che non siano di esclusiva natura assistenziale e che possano incidere sulle attività didattiche e di ricerca, saranno definiti dall'Istituto stesso in accordo con



l'Università si da poter assicurare il pieno svolgimento dei compiti istituzionali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, fatto salvo il rispetto degli obiettivi generali di funzionalità operativa, di efficienza di gestione, e di equilibrio finanziario dell'Istituto.

2. L'individuazione delle Strutture assistenziali messe a disposizione della Facoltà di Medicina e Chirurgia per le finalità didattiche, dovrà tener conto del livello minimo di attività di ogni struttura assicurato dal personale universitario con il pieno coinvolgimento della componente ospedaliera e rappresentato dal volume minimo di attività necessaria per garantire l'adeguata qualificazione in relazione ai compiti assistenziali, didattici e di ricerca, con l'utilizzo dei posti letto per ricovero ordinario, day-hospital, ambulatori e servizi di diagnosi e cura. Tutte le strutture assistenziali dell'Istituto convenzionate possono essere utilizzate per attività didattica e di ricerca sulla base di quanto previsto dal presente accordo e al personale ospedaliero potranno essere conferiti incarichi d'insegnamento nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART. 4 - RESPONSABILITA' DELLE UNITA' CONVENZIONATE

1. La responsabilità clinica e la responsabilità organizzativa interna delle Strutture complesse convenzionate compete a professori di ruolo dell'Università, titolari della disciplina afferente la Struttura di preposizione secondo relativo accreditamento ed in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività assistenziale previsti dalla vigente normativa.
2. In analogia con quanto previsto per le unità assistenziali dirette da personale dell'IRCCS, l'attività assistenziale e gestionale delle unità



operative a direzione universitaria è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia.

3. L'Amministrazione dell'Istituto verifica, per ogni esercizio economico-finanziario, il raggiungimento degli obiettivi predefiniti, compatibili comunque con le finalità istituzionali dell'Università e non in contrasto con quelle dell'Istituto.

4. Il personale universitario al quale è conferito incarico di responsabile di Struttura complessa, con rapporto quinquennale rinnovabile, è sottoposto a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente.

Nell'ipotesi di valutazione negativa, il Rettore e l'Amministrazione dell'Istituto assumeranno provvedimenti conseguenti.

ART. 5 - STRUTTURE ASSISTENZIALI CONVENZIONATE E INSEGNAMENTI ATTIVATI

Le parti danno atto che le Strutture assistenziali, semplici e complesse convenzionate ed i relativi insegnamenti attivati presso l'Istituto saranno quelli individuati con apposito successivo atto, suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, previo accordo fra le parti.

ART. 6 - SERVIZI E ATTIVITA' SVOLTI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'UNIVERSITA'

Per i servizi e le attività d'interesse dell'Istituto che siano svolti al di fuori del suo ambito edilizio e amministrativo le parti si impegnano a concordare specifici modelli operativi da definirsi con apposito successivo atto.

ART. 7 - PERSONALE UNIVERSITARIO

1. Il personale universitario che svolge funzioni assistenziali nell'ambito



delle singole strutture di cui al precedente art. 4 è quello specificatamente e nominativamente individuato con apposito successivo atto, suscettibile di aggiornamento in corso di convenzione, previo accordo fra le parti.

2. La nomina e relativo incarico del personale universitario in regime di convenzione sono definite come segue:

a) la designazione dei responsabili, ai fini assistenziali, delle strutture complesse convenzionate e, comunque, ogni successiva variazione all'atto della cessazione delle suddette funzioni apicali sarà effettuata dall'Università secondo le proprie procedure previo accordo con l'Istituto.

Nel caso di valutazione discordante di una delle parti dovrà esserne data esplicita motivazione.


Il Rettore e l'Amministrazione dell'Istituto concorderanno, in tal caso, gli opportuni provvedimenti in merito;

b) la responsabilità di struttura semplice è conferita dall'Istituto su proposta del responsabile della Struttura complessa o del Dipartimento in relazione all'incremento afferimento;

c) il responsabile del Dipartimento, in cui siano presenti Strutture complesse convenzionate, è incaricato dall'Istituto fra i responsabili delle Strutture complesse presenti nel Dipartimento, d'intesa con il Rettore.

ART. 8 - PERSONALE UNIVERSITARIO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

1. Presso l'Istituto è prevista la presenza di personale universitario dei ruoli tecnico ed amministrativo che qualora svolga mansioni inerenti



unicamente ai compiti didattici e di ricerca universitaria, deve soltanto segnalare la propria presenza alla direzione dell'Istituto.


Nell'ipotesi, invece, che nell'ambito di un accordo fra le parti, svolga mansioni connesse anche all'attività assistenziale il suddetto personale dovrà essere opportunamente convenzionato.

ART. 9 - ATTIVITA' DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO

1. Le strutture assistenziali dell'Istituto non convenzionate possono essere utilizzate ai fini della didattica integrativa di quella universitaria sia dei Corsi di Laurea che delle Scuole di Specializzazione.
2. Il personale ospedaliero in servizio presso l'Istituto può partecipare, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e in conformità con quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 25 DPR 382/80 e s.m.i., alla formazione pre-laurea, previa autorizzazione dell'Istituto.
3. La partecipazione del personale dell'Istituto alla didattica delle Scuole di specializzazione è espletata fuori orario di servizio e disciplinata dall'art. 6 del D. Lgs 502/92 e s.m.i. e dal cit. art. 25 del DPR 382/80.

ART. 10 - SPAZI PER ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA

1. Per le attività didattiche e scientifiche dell'Università saranno definiti, con le modalità di gestione e gli oneri indicati nel successivo art. 20, gli spazi assegnabili allo scopo inerenti alle aule didattiche ed altre strutture consimili nonché gli eventuali laboratori di ricerca.
2. Nell'ambito degli accordi convenuti fra le parti saranno definiti i criteri relativi all'utilizzo degli spazi di cui al precedente comma, la pianificazione degli interventi manutentivi, la ricerca del loro più razionale



utilizzo e la connessa vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

3. Ove sorgano esigenze di significativi mutamenti nella destinazione degli spazi come sopra definiti, i provvedimenti relativi dovranno essere concordati fra le parti.
4. E' riservato all'Istituto il diritto all'utilizzo delle strutture dedicate all'attività didattica per proprie esigenze, salva la compatibilità con le esigenze didattiche universitarie.

ART. 11 - CENTRI DI RICERCA UNIVERSITARI

1. Presso l'Istituto possono essere ospitati Centri di ricerca universitari, con costi di utilizzo, gestione e manutenzione a carico dell'Università.
2. Il loro funzionamento è disciplinato dalla vigente normativa dell'Università.
3. Qualora si istituiscano Centri in accordo fra l'Istituto e l'Università, con personale ed attrezzature miste, le norme di conduzione e di gestione saranno oggetto di specifico accordo fra le parti.

ART. 12 - INTESTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA

1. La produzione scientifica dei docenti universitari convenzionati, che sia il risultato di attività di ricerca svolta presso l'Istituto in Centri universitari ospitati, deve portare anche l'indicazione dell'Istituto stesso con la dizione "svolta presso l'IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia", mentre la produzione scientifica svolta presso i Centri costituiti d'intesa fra le parti, deve portare anche l'indicazione "IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia".
2. Per quanto concerne le sperimentazioni cliniche ed ogni altra forma di ricerca, comunque, commissionata da aziende o enti esterni deve essere



definito, di volta in volta, l'apporto fornito dall'Università in termini di risorse umane e strumentali in base al quale saranno definite modalità e nominativi dei docenti interessati e gli introiti acquisiti. Su tali introiti una quota-parte deve essere riservata all'Università nella misura da definirsi di comune accordo.

ART. 13 -ORGANICI DELLE UNITA' ASSISTENZIALI COINVOLTE NELLA DIDATTICA



1. Gli organici delle Unità assistenziali convenzionate, nonché quelli delle Unità ospedaliere non convenzionate, coinvolte nella didattica, devono tenere conto, oltre che delle peculiarità assistenziali, anche di quelle didattiche e scientifiche.

In caso di assenza o impedimento per situazioni contingenti, il responsabile dell'Unità assistenziale convenzionata è temporaneamente sostituito per la parte assistenziale dal dirigente medico indicato dal responsabile dell'Unità Assistenziale stessa. Per assenze o impedimenti che si prolungano nel tempo, provvede la Direzione sanitaria secondo la normativa vigente.

3. I tecnici laureati in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione, sono autorizzati a svolgere attività assistenziale in regime convenzionale mediante atto di relativa individuazione nominativa, stipulato fra le parti, secondo le presenti pattuizioni.

ART. 14 -DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE

1. Il personale universitario convenzionato, per la parte assistenziale, assume



i diritti e i doveri previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale dirigente ospedaliero di pari o corrispondente qualifica, fatte salve le norme del proprio stato giuridico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del DPR 382/80.

2. Tutto il personale universitario convenzionato è sottoposto alla rilevazione obiettiva della presenza.
3. Il personale universitario destinato ad operare presso l'Istituto è tenuto al rispetto delle norme contenute nel presente accordo ed in particolare al perseguimento delle finalità che le parti (Università e Istituto) si prefiggono.

In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni da parte di personale universitario convenzionato, l'Istituto comunicherà tale inosservanza all'Università per gli opportuni provvedimenti che possono prevedere anche la cessazione dei rapporti convenzionali.

ART. 15 -TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UNIVERSITARIO

1. Al personale universitario convenzionato che presta servizio presso le Strutture assistenziali è corrisposta un'indennità integrativa allo stipendio universitario nella misura occorrente per assicurare un trattamento economico (comprensivo di tutte le indennità c/o integrazioni previste dal contratto nazionale) non inferiore a quello del personale ospedaliero di pari funzione, mansione e anzianità in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti e dalla Giunta regionale in sede applicativa.
2. L'Istituto versa mensilmente all'Università la somma complessiva



necessaria per la corresponsione degli emolumenti previsti al punto precedente (comprensiva degli oneri sociali) a tutto il personale universitario convenzionato avente titolo. L'Università, a sua volta, provvede ad attuare l'erogazione dei compensi dovuti alle singole unità di personale.

3. L'Università comunicherà all'inizio di ogni anno i nominativi dei sanitari convenzionati che hanno optato per l'attività assistenziale esclusiva.
4. Il personale universitario convenzionato che ha optato per l'attività assistenziale esclusiva è ammesso all'esercizio, della libera professione intra-moenia, secondo le modalità in atto nell'Istituto per il proprio personale.

ART. 16 - ORARIO DI SERVIZIO

Considerata l'unitarietà delle funzioni didattiche e di ricerca con quelle assistenziali, il debito orario che il personale universitario convenzionato collocato in posizione non apicale, è tenuto a rispettare per lo svolgimento dell'attività assistenziale (comprensiva delle attività divisionali di degenza ordinaria e in day hospital, delle attività ambulatoriali e di quelle inerenti le guardie e la pronta disponibilità) non potrà essere inferiore al 50% di quello complessivo dovuto dal personale ospedaliero di pari posizione.

2. La programmazione della distribuzione dell'orario suddetto nell'ambito delle singole strutture convenzionate, spetta al responsabile della struttura che provvederà a sottoporre mensilmente il piano di lavoro (riportante il carico assistenziale nominativo) all'autorizzazione preventiva della Direzione Sanitaria dell'Istituto.

La Direzione Sanitaria dovrà infatti verificare anche, ai sensi di quanto



disposto dal CCNL, che il Direttore della struttura assicuri, mediante opportuna programmazione funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, lo standard assistenziale previsto.

3. La rilevazione ed il controllo orario vengono effettuati, per tutto il personale universitario convenzionato, dall'Università con le modalità concordate con l'Istituto riguardo la gestione delle procedure informatizzate.

L'Università si impegna a controllare, fornendone gli elementi dimostrativi all'Istituto, che l'attività assistenziale svolta dal personale universitario medico convenzionato sia pari ad almeno il 50% del prescritto debito orario settimanale del personale medico ospedaliero.

Dal limite orario suddetto sono esclusi i dirigenti medici posti in posizione direttiva di struttura complessa, ai quali spetta comunque l'obbligo del conseguimento degli obiettivi concordati con l'Istituto.

ART. 17 - SERVIZI ACCESSORI

1. Il personale universitario convenzionato ha diritto di usufruire di tutti i servizi accessori di cui beneficia il personale ospedaliero, alle medesime condizioni, compreso il servizio di mensa e, nella misura possibile, quello di parcheggio auto.
2. Tutto il personale universitario convenzionato e gli studenti dei corsi di studio della Facoltà di Medicina che accedono all'Istituto saranno forniti - a cura dell'Università - di apposito tesserino di riconoscimento.
3. L'estensione agli specializzandi dei servizi accessori, di cui al punto 1, sarà oggetto di un apposito accordo fra le parti.



ART. 18 - ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE

1. Tutte le attrezzature e apparecchiature presenti nelle Unità assistenziali convenzionate, di proprietà dell'Istituto, regolarmente inventariate, vengono messe a disposizione dell'Università per l'attività assistenziale e per fini didattici e di ricerca alla stessa connessi, con consegna al responsabile dell'Unità convenzionata.
2. L'Università mette a disposizione dell'Istituto e del proprio personale, con analoghe modalità (elencative e di consegna) attrezzature e apparecchiature, per attività assistenziali e per fini didattici e di ricerca.
3. Prima dell'installazione di ulteriori apparecchiature, anche se fornite da terzi gratuitamente (donazione, comodato od altro) o in forma onerosa, l'Università, nella persona del responsabile della Unità assistenziale, provvede a richiedere all'Istituto la relativa autorizzazione. Ai fini di detta autorizzazione (comunque subordinata ai controlli di sicurezza) si tiene conto, fra l'altro, dei conseguenti costi di gestione, dell'esistenza di altre attrezzature facenti le stesse funzioni, della razionale localizzazione delle stesse.
4. Le parti riconoscono l'utilità, comunque, di sviluppare ovunque possibile ed opportuno Centri di servizi comuni integrati al fine di assicurare la massima utilizzazione delle apparecchiature, di contenere i costi di gestione, di meglio programmare l'utilizzo con miglioramento della qualità dei servizi resi ad utenti sia interni che esterni.

ART. 19 - GESTIONE DELL'ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

1. La responsabilità gestionale dell'attività assistenziale svolta nelle Strutture convenzionate è affidata al Direttore della struttura.



2. Presso l'Istituto viene attuato un efficace sistema di controllo di qualità e di miglioramento continuo della qualità stessa.
3. Il personale convenzionato è impegnato al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.
4. L'Università e l'Istituto si impegnano a realizzare programmi di formazione permanente e di educazione sanitaria specificatamente formulati.


ART. 20 - ONERI GESTIONALI

1. L'Istituto mette a disposizione, gratuitamente, le aule, i sussidi didattici ed i laboratori necessari all'attività formativa del triennio clinico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e delle Scuole di Specializzazione.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e di pulizia di tali strutture sono a carico dell'Università.

L'Istituto assicura, inoltre, senza alcun onere per l'Università, le aule ed i sussidi didattici necessari per l'attività formativa dei corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, provvedendo alla loro gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria. Assicura, inoltre, i servizi ed i sussidi accessori per gli studenti iscritti agli stessi Corsi di Laurea, e la retribuzione dei Tutor didattici e clinici e dei Coordinatori delle attività tecnico-pratiche, nei limiti dei contributi erogati allo scopo annualmente dalla Regione Lombardia.

2. Gli oneri gestionali degli spazi destinati all'assistenza sono totalmente a carico dell'Istituto.
3. La spesa necessaria per il funzionamento, ivi comprese le spese di materiali di consumo utilizzati e la manutenzione delle apparecchiature






utilizzate per l'assistenza sono a carico dell'Istituto, ancorché le apparecchiature siano di proprietà universitaria o di terzi, purché risultino e siano classificate come utilizzo assistenziale nell'atto di cui al precedente comma, anche con riferimento agli elementi inventariali.

ART. 21 - ACCESSO E ATTIVITA' DEI DISCENTI

1. Gli iscritti ai Corsi di studio attivati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, gli allievi delle Scuole di Specializzazione, ed i dottorandi di ricerca, nonché i tirocinanti, possono accedere e permanere, oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali del complesso convenzionato, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e, comunque, del responsabile della Struttura coinvolta.
2. L'identificazione degli specializzandi, dottorandi di ricerca e dei tirocinanti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università. Gli stessi sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni a cura dell'Università. Per quanto riguarda la responsabilità verso terzi degli specializzandi valgono le specifiche disposizioni emanate.

ART. 22 - ACCESSO E ATTIVITA' DI FREQUENTATORI E VISITATORI

1. L'Istituto si impegna a garantire l'accesso e lo svolgimento dell'attività didattico-scientifica a visitatori italiani e stranieri, nonché a medici frequentatori e borsisti che ne facciano richiesta al Direttore della Struttura interessata e previa idonea copertura assicurativa. Qualora sia prevista anche un'attività di tipo assistenziale, questa dovrà essere autorizzata dalla Direzione Sanitaria dell'Istituto e coperta da assicurazione infortuni e R.C.





a carico degli interessati e/o di terzi.

ART. 23 - RAPPORTI TRA I DUE ENTI

1. I rapporti di carattere amministrativo ed economico connessi con il funzionamento delle Unità assistenziali convenzionate intercorreranno per la materia regolata dal presente accordo, fra i Rappresentanti legali (o loro delegati) delle parti contraenti.

ART. 24 - DURATA

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e da tale data decadono tutti i precedenti accordi c/o intese convenzionali tra l'Istituto e l'Università.

ART. 25 -CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sia nell'interpretazione che nell'esecuzione del presente accordo e che non sia possibile dirimere transattivamente, sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dall'Istituto, l'altro dall'Università ed il terzo, di comune accordo, dai primi due o, in caso di disaccordo, dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Pavia giudicherà secondo diritto.
2. La pendenza del giudizio arbitrale non esonererà le parti da alcuno degli obblighi previsti dalla convenzione.

ART. 26 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sino alla definizione dei contenuti applicativi del disposto di cui all'art. 15-nonies, secondo comma del decreto n. 502, anche in sede legislativa, le parti concordano quanto segue:
per assicurare il mantenimento della continuità assistenziale e con il fine



di non perdere l'apporto di elevate competenze specifiche, i docenti universitari collocati in posizione apicale saranno mantenuti, nelle loro funzioni assistenziali, fino alla scadenza naturale del ruolo universitario. In caso di proroga concessa dall'Università oltre tale limite, il mantenimento della funzione assistenziale apicale sarà oggetto di apposito accordo fra le parti.

2. Ai professori universitari di prima fascia spetta di norma la responsabilità di una struttura complessa. Qualora ciò non risulti possibile, l'apicalità potrà essere conferita sulla direzione di una struttura semplice purchè dotata di caratteristiche organizzative sufficienti all'espletamento dei compiti istituzionali; o in alternativa, su Centri o Programmi di Ricerca.

Di quanto sopra è reso in Pavia 21/11/2003 il sovraesteso accordo che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

p. il Policlinico San Matteo - Pavia

Il Commissario Straordinario

(Dr. Giovanni Azzarotti)


p. l'Università

Il Magnifico Rettore

(Prof. Roberto Schmid)

Si approvano specificamente, anche a norma dell'art. 1341 cod. civ., le condizioni di cui agli artt. 4 (Responsabilità delle Unità convenzionate), 14 (Diritti e doveri del personale universitario in convenzione), 25 (Clausola compromissoria).





p. il Policlinico San Matteo – Pavia

Il Commissario Straordinario

(Dr. Giovanni Azzaretti)

p. l'Università

Il Magnifico Rettore

(Prof. Roberto Schmid)

